

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1757

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DONAZZON, MONTESSORO, PROVANTINI, BORGHINI, QUERCINI, CAVAGNA, CAPRILI, FILIPPINI GIOVANNA, CICERONE, GRILLI, MINOZZI, STRADA, TRABACCHINI, SANFILIPPO, CHERCHI, STRUMENDO, GASPAROTTO

Presentata il 22 ottobre 1987

Norme per la ricostituzione su base rappresentativa degli organi di amministrazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale fase di evoluzione dell'economia italiana ed internazionale interessa non soltanto l'apparato industriale per gli ampi processi di rinnovamento tecnologico in atto, ma anche i comportamenti degli imprenditori e le stesse istituzioni.

In questo ambito il sistema italiano delle Camere di commercio incontra una serie di ostacoli dovuti al mancato adeguamento del sistema stesso alla realtà economica e sociale in continua evoluzione.

L'esito è rappresentato da un sistema dove non sono chiari alcuni punti essenziali, in particolare la natura stessa delle Camere di commercio in quanto permane una grave confusione tra pubblico e privato, una gestione sottoposta a pesanti controlli burocratici, con conseguenze negative per ciò che riguarda la disciplina

dello stato giuridico dei dipendenti, mentre il sistema è ancora fondato sulle nomine del Ministero e non sulla elezione degli organi camerali.

Si consideri inoltre l'enorme lasso di tempo trascorso dal decreto luogotenenziale del 1944 che demandava ad una legge organica di rapida approvazione la configurazione giuridica ed amministrativa delle Camere di commercio.

Da allora si sono succeduti numerosi progetti di legge di iniziativa governativa e parlamentare, discussi in ogni legislatura, senza però giungere mai ad una approvazione definitiva.

Il gruppo comunista ha presentato fin dal dicembre 1983, un progetto di legge di riforma per la definizione e il riordino delle competenze e funzioni delle Camere di commercio, per ragioni oltretutto

di razionalità anche in relazione ai processi di riordino di vari settori, quali il commercio estero, la statistica, le nuove discipline del commercio e dell'artigianato.

Ora, senza la pretesa di affrontare dalle radici la riforma dell'intero sistema camerale, e poiché l'attuale situazione del metodo delle nomine rappresenta un freno non solo alla trasparenza dell'attività delle Camere di commercio ma riduce anche la loro capacità di innovazione e di promozione, riteniamo possibile affrontare il nodo più urgente che è quello dell'adeguamento della normativa per la elezione degli organi delle Camere di commercio.

È questo infatti il senso della presente proposta di legge che i deputati comunisti hanno elaborato consapevoli della necessità di risolvere innanzitutto il problema della elezione degli organi camerale.

Nella elaborazione di tale proposta di legge si è tenuto conto dell'esperienza di tutti i Paesi europei nei quali gli organi camerale sono l'espressione diretta delle categorie imprenditoriali.

Criterio fondamentale, che è alla base dell'attuale proposta di legge, è quello di dare alle Camere di commercio amministrazioni democraticamente elette: si tratta, in particolare, di prevedere un consiglio camerale eletto dalle categorie economiche rappresentative degli interessi produttivi di ciascuna provincia. A sua volta il consiglio eleggerà nel proprio seno una giunta costituita da un numero ristretto di amministratori al vertice del quale, sempre con votazione consiliare, sarà scelto il Presidente della Camera di commercio.

Gli estensori della proposta di legge hanno ritenuto opportuno demandare alla Giunta regionale il compito di stabilire per ciascuna provincia il numero dei consiglieri di ciascuna Camera di commercio, sulla base di criteri obiettivi, in partico-

lare tenendo conto della consistenza del numero di imprese operanti nell'ambito provinciale.

Sempre con deliberazione della Giunta regionale si dovrà stabilire la ripartizione tra le singole categorie economiche dei seggi consiliari previsti, assicurando comunque ai settori meno rappresentativi un numero minimo di consiglieri. Inoltre, al fine di superare possibili difficoltà operative gli estensori del progetto di legge hanno ritenuto opportuno proporre che le elezioni avvengano all'interno dei singoli settori economici, seguendo la normativa vigente per le elezioni delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Infine, allo scopo di evitare confusione di competenze sono chiaramente definiti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, con riferimento sostanziale a quanto stabilito dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente « norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale », mentre si propone che la durata in carica dei consiglieri sia di cinque anni rinnovabile per una sola volta.

Onorevoli colleghi, superare al più presto l'attuale antidemocratico sistema di nomine dei presidenti delle Camere di commercio introducendo il metodo dell'elezione diretta da parte delle imprese è una necessità urgente anche per giungere al più presto alla definizione della natura giuridica di tali enti. Ciò è necessario affinché il sistema camerale contribuisca al rinnovamento del tessuto produttivo e all'arricchimento dei servizi di cui le imprese hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di crescita produttiva ed occupazionale.

Per queste ragioni i deputati comunisti richiamano l'attenzione dei colleghi sulla necessità che la proposta di legge sia considerata prioritaria nell'ordine dei lavori della Camera al fine di una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente.

ART. 2.

1. Il consiglio viene eletto con voto personale, diretto e segreto, dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese commerciali, industriali, artigiane, agricole, turistiche e delle altre attività terziarie della circoscrizione, iscritte nei rispettivi registri e albi camerali. La durata in carica del consiglio è di cinque anni.

2. Sono eleggibili coloro che hanno i requisiti per essere elettori e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 3.

1. La cessazione dell'ufficio di consigliere per scadenza del termine ha efficacia immediata. È esclusa qualsiasi proroga.

2. Finché non si sia provveduto alla ricostituzione del consiglio, le funzioni amministrative sono trasferite ad un commissario nominato dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nella persona di un magistrato ordinario, amministrativo o contabile.

3. I consiglieri uscenti possono essere confermati in carica una sola volta salvo che si verifichi un rinnovo anticipato del consiglio ai sensi dell'articolo 9, e comunque per una durata complessiva non superiore ai dieci anni.

ART. 4.

1. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente, uno o due vicepresidenti e la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Detti organi scadono dalle rispettive funzioni contestualmente al consiglio.

3. Il consiglio può deliberare la revoca dell'incarico, con efficacia immediata, del presidente, dei vice presidenti e della giunta, anche fra loro disgiuntamente, a maggioranza dei componenti.

ART. 5.

1. Non possono far parte del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione;

b) il personale della Camera di commercio e delle istituzioni dalla stessa dipendenti o vigilate;

c) chi ha già svolto la funzione di amministrazione camerale per oltre dieci anni continuativi;

d) l'amministrazione dipendente con poteri di rappresentanza o di organizzazione o di coordinamento di ente, istituto, consorzio o azienda dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

e) colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di organizzazione o di coordinamento di ente, istituto, consorzio o azienda sia privata che pubblica abbia parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Camera di commercio o di enti, istituti, consorzi o aziende dalla stessa dipendenti o vigilati;

f) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile amministrativo o contabile con la Camera di commercio e colui nei cui confronti essa sia parte civile in un procedimento penale;

g) chi per fatti compiuti allorché era amministratore della Camera di commercio è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente;

h) chi riveste le funzioni di amministratore o dirigente di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale maggioritario della Camera di commercio e dell'Unioncamere.

ART. 6.

1. Chi, dopo essere stato eletto consigliere, perda i requisiti per l'eleggibilità o venga a trovarsi in posizioni d'incompatibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

2. Quando si verifichi tale caso si dà luogo a surrogazione, proclamando eletto il candidato che, nella stessa categoria e nella stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

3. In caso di parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano d'età.

4. Nel medesimo modo si procede per le vacanze che possono verificarsi per morte o rinuncia.

5. Gli amministratori camerali sono sospesi dalle funzioni quando con ordinanza di rinvio a giudizio risultino imputati di delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o di delitto non colposo punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo di un anno.

ART. 7.

1. Il numero dei componenti il consiglio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché la ripartizione fra le categorie di

imprenditori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo e delle altre attività terziarie, sono definiti in relazione all'importanza nell'ambito della circoscrizione.

2. La consistenza complessiva dei seggi, da determinarsi in un intervallo da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta unità, e la ripartizione tra le categorie economiche, da stabilirsi mediante ponderazione tra quota di imprese attive ed incidenza di addetti secondo gli ultimi dati censuari ISTAT, sono demandate alla competenza della giunta regionale, che vi provvede mediante apposita deliberazione.

3. È assicurata in ogni caso la presenza del consiglio, di almeno tre rappresentanti per categoria.

ART. 8.

1. L'elezione del consiglio avviene nel rispetto della libertà e della segretezza del voto.

2. Essa si svolge sulla base di liste di candidati, ognuna presentata da almeno cento imprenditori elettori in possesso altresì del requisito dell'eleggibilità. È consentita la presentazione di liste di candidati appartenenti ad una sola categoria di imprenditori. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati inferiore a quello dei seggi assegnati con un minimo di due.

3. Ciascuna categoria provvede separatamente alla elezione dei consiglieri che le sono assegnati.

4. Nell'attribuzione dei seggi, in presenza di più liste concorrenti, è adottato il criterio proporzionale.

5. Ove alla categoria considerata siano assegnati solo tre seggi, uno di essi è assegnato in ogni caso alla lista di minoranza più rappresentativa.

ART. 9.

1. Il presidente della Giunta regionale indice le elezioni del consiglio camerale in periodo non antecedente i novanta

giorni e non successivo ai trenta giorni avanti la data di scadenza del consiglio in carica ovvero entro novanta giorni dalla data in cui il consiglio di una Camera chieda, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, il rinnovo anticipato.

2. Le votazioni si svolgono in una stessa giornata, presso seggi elettorali istituiti in relazione al numero di elettori.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme elettorali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, intendendosi peraltro sostituito al presidente della commissione provinciale dell'artigianato il presidente della Giunta regionale ed alla commissione provinciale dell'artigianato la Giunta regionale.

4. Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto ad impartire le disposizioni operative conseguenti.

ART. 10.

1. Con la medesima deliberazione di cui all'articolo 9 della presente legge la Giunta regionale determina per ciascuna Camera di commercio il numero dei componenti e le categorie rappresentate in seno alla giunta camerale, stabilendo eventualmente per le stesse, o per alcune di esse, criteri annuali di turnazione.

2. In ogni caso i componenti della giunta non possono essere meno di sette e più di undici, cui si aggiungono di diritto il presidente ed il vice presidente della Camera di commercio.

ART. 11.

1. Al consiglio, organo deliberante della Camera di commercio, competono tutte le funzioni amministrative dell'ente, eccezion fatta per quelle diversamente attribuite da leggi o regolamenti.

2. Il consiglio dev'essere convocato a cura del presidente, o di chi ne fa le veci,

che ne dirige i lavori, almeno una volta al mese. La giunta esercita i poteri del consiglio nell'intervallo delle sue riunioni per tutti i provvedimenti d'urgenza. Essi devono essere sottoposti a ratifica del consiglio nella prima riunione successiva.

3. Sia il consiglio che la giunta godono del potere di autoconvocazione su richiesta di un numero almeno pari ad un quinto dei rispettivi componenti e con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

4. Le adunanze del consiglio e della giunta non sono valide se non vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

5. Le deliberazioni di consiglio sono assunte a maggioranza assoluta di voti; quelle di giunta a maggioranza assoluta dei membri che la compongono. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

6. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge.

7. Le sedute di consiglio sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale; a quelle di giunta non sono ammessi estranei.

8. Agli amministratori camerali si applica il disposto dell'articolo 279 del testo unico della legge provinciale e comunale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 12.

1. Il controllo sulla gestione amministrativa delle Camere di commercio è esercitato da un collegio regionale dei revisori dei conti composto di cinque membri, di cui tre nominati dal consiglio regionale, uno nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno nominato dal Ministro del tesoro che lo presiede.

2. I componenti il collegio regionale dei revisori dei conti debbono essere scelti tra persone di provata competenza ed alta professionalità.

3. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei componenti il collegio regionale dei revisori dei conti si applicano le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154.

4. La regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, emana leggi di attuazione sui criteri e le modalità di controllo.

5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione si applicano le norme delle leggi regionali relative ai comitati di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni.

ART. 13.

1. I consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vengono ufficialmente insediati entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e degli eletti.

2. La riunione di insediamento è convocata dal presidente della Giunta regionale e presieduta dal più anziano dei consiglieri eletti.

3. La prima riunione è dedicata alla nomina della giunta e del presidente.

4. Contestualmente all'avvenuta nomina degli organi di cui al comma 3 decadono dalle loro funzioni gli organi precedentemente eletti o nominati.

ART. 14.

1. Entro novanta giorni dalla elezione dei consigli camerali di cui all'articolo 16, sono convocate le riunioni dei consigli camerali per l'elezione del nuovo consiglio dell'unione delle Camere di commercio mediante voto personale e segreto, esercitato anche attraverso delega a un membro del Consiglio camerale, dei componenti i consigli di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. Il consiglio dell'unione è costituito da ventuno membri, espressi per un terzo dalle Camere di commercio delle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria nonché della Valle d'Aosta; un terzo dalle Camere di commercio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise; un terzo dalle Camere di commercio delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

3. Il consiglio dell'unione elegge nel suo seno il presidente dell'unione e tre vice presidenti, uno per ogni area geografica.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai tre vice presidenti e da cinque membri eletti con voto segreto e personale dal consiglio.

5. Il consiglio dell'unione procede, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla propria costituzione, ad adeguare lo statuto in conformità con la presente legge.

ART. 15.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le competenze previste dai relativi statuti e dalle specifiche normative di legge.

ART. 16.

1. Le elezioni per la formazione dei consigli camerali di cui alla presente legge sono indette entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.